

# COMUNE DI SALE MARASINO

Provincia di Brescia

Via Mazzini n. 75 - 25057 Sale Marasino (BS)  
Tel. 030 - 9820921 / 9820969 - Fax 030 - 9824104  
E-Mail: info@comune.sale-marasino.bs.it



## **DETERMINAZIONE** **DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE** **n. 139 del 15.11.2018 (registro settoriale)**

**Oggetto: Servizio di trasporto sociale e servizio di trasporto disabili. Affidamento alla Associazione Volontari di Sale Marasino.**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Premesso** che dal 3 agosto 2017 è in vigore “Codice del Terzo settore”, approvato con decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito anche “Codice”);

che detto Codice ha abrogato la precedente legge 11.08.1991, n. 266, “*legge quadro sul volontariato*”;

che con proprio atto n. 125 del 17.10.2018 la Giunta comunale ha deliberato:

*2-di approvare che questo Ente si avvalga della preziosa collaborazione di Organizzazioni di volontariato o Associazioni di promozione sociale con riferimento ai seguenti servizi:*

- a) trasporto sociale per l'accesso ai servizi sanitari su richiesta dei Servizi Sociali del Comune;*
- b) trasporto di persone disabili residenti nei comuni di Sale Marasino, Marone, Zone presso il Centro Diurno Disabili "Il Germoglio" in via Borgonuovo 3 a Marone;*

*3-di disporre che, per l'individuazione dell'Organizzazione/Associazione con la quale collaborare, il competente Responsabile attivi (ai sensi del comma 3 dell'articolo 56 del D.Lgs. n. 117/2017) una procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;*

che con propria determinazione n.130 del 25.10.2018 il Responsabile dell'Area amministrativa generale di questo Comune ha dato esecuzione alla suddetta deliberazione di Giunta comunale n. 125/2018 approvando (ai sensi del comma 3 dell'articolo 56 del D.Lgs. n. 117/2017) una *procedura comparativa riservata* a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per l'affidamento del servizio di che trattasi;

che il 26.10.2018 è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune l'avviso di procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per l'affidamento del Servizio di trasporto sociale e servizio di trasporto disabili;

che il 26.10.2018 detto avviso ed i suoi allegati sono stati anche pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente;

che entro le ore 12,00 del 12.11.2018, termine ultimo fissato dall'avviso citato, è pervenuta la sola richiesta di partecipazione dell'Associazione Volontari di Sale Marasino, acquisita agli atti in data 09.11.2018 al n. 11811;

Rilevato che non necessita predisporre alcuna graduatoria essendo pervenuta una sola richiesta di partecipazione e che l'Associazione Volontari di Sale Marasino ha comunicato di possedere i requisiti richiesti dall'avviso di procedura comparativa e di non essere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art.80 del D. Lgs. n.50/2016;

Ritenuto di affidare il Servizio di trasporto sociale ed il servizio di trasporto disabili alla Associazione Volontari di Sale Marasino alle condizioni dell'allegato schema di convenzione già approvato con determinazione del Responsabile dell'area amministrativa generale n. 130/2018;

## **Richiamati**

-la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 30.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 integrato con le note di aggiornamento;

-la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed i relativi allegati;

-la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 14.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2018/2020, e le successive modificazioni ed integrazioni;

-i Decreti Sindacali n. 05/2014 - Prot. n. 05722 - del 15.07.2014 e n. 08/2014 - Prot. n. 07942 - del 01.10.2014 con i quali il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 97 comma 4 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art.107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che testualmente dispone:

### *Articolo 107 Funzioni e responsabilità della dirigenza*

*1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.*

*2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.*

*3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:*

*a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;*

*b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;*

*c) la stipulazione dei contratti;*

*d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;*

*e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;*

*f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;*

*g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;*

*h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;*

*i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.*

*4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.*

*5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.*

*6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.*

**Visto** l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

**Attestato** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

## **D E T E R M I N A**

1-Di dichiarare quanto in premessa e l'allegato schema di convenzione parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-Di affidare il Servizio di trasporto sociale ed il servizio di trasporto disabili alla Associazione Volontari di Sale Marasino alle condizioni dell'allegato schema di convenzione già approvato con determinazione del Responsabile dell'area amministrativa generale n. 130/2018;

3-Di autorizzare la sottoscrizione di scrittura privata con Associazione Volontari di Sale Marasino per l'affidamento del Servizio di trasporto sociale e del servizio di trasporto disabili da predisporre in base all'allegato schema di convenzione già approvato con determinazione del Responsabile dell'area amministrativa generale n. 130/2018;

4-Di precisare che l'affidamento di che trattasi decorre dalla data di sottoscrizione della scrittura privata ed ha durata biennale;

5-Di precisare che la somma necessaria (presuntivamente quantificabile in € 1.000,00) per far fronte ai rimborsi previsti a favore dell'Associazione, verrà prevista al capitolo 11040504-1 "*Rimborso spese per l'attività svolta dall'Associazione Volontari di Sale Marasino*" del Bilancio di Previsione relativo alle annualità interessate.

Il Responsabile dell'Area  
dott. Fernando Fauci

Convenzione con l'Associazione Volontari di Sale Marasino  
ex art. 56 del Codice del Terzo settore

Il giorno \_\_\_\_\_ 2018, in Sale Marasino, con la presente scrittura privata, il Comune di Sale Marasino (di seguito anche solo Comune), con sede in Via Mazzini n. 75, codice fiscale 80015470174 e partita IVA 00830790176, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa, dottor Fernando Fauci, nato a Isola di Capo Rizzuto il 03.03.1958, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Sale Marasino

e

l'Associazione senza scopo di lucro denominata **Associazione Volontari di Sale Marasino** (di seguito anche solo Associazione) con sede in Via Mazzini, n. 71 a Sale Marasino, codice fiscale 98193080177, nella persona del legale rappresentate, signor Domenico Turelli, nato a Sale Marasino (BS) il 06.05.1947, Codice Fiscale TRLDNC47E06H699W, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che *"i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- il "Codice del Terzo settore" riconosce *"il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"*, ne promuove *"lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia"*, e ne favorisce *"l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali"* (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, *"mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione"* (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale *“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”*;
- i requisiti richiesti dalla legge affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
  - l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali);
  - il possesso di requisiti di moralità professionale;
  - il poter dimostrare *“adeguata attitudine”* da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come *“concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”*, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Premesso, infine, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 del D.Lgs. n. 117/2017 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, *“mediante procedure comparative riservate alle medesime”* nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno 26.10.2018 al giorno 12.11.2018 è stato pubblicato, sul sito istituzionale [www.comune.sale-marasino.bs.it](http://www.comune.sale-marasino.bs.it), in *“amministrazione trasparente”*, uno specifico *“Avviso pubblico”*, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- detto avviso è stato anche pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sale Marasino;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata, quale unica partecipante, l'Associazione non lucrativa denominata Associazione Volontari di Sale Marasino per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente;
- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali la solidarietà sociale nel campo socio-assistenziale prevalentemente a favore di persone in stato di bisogno e degli anziani;
- l'Associazione è iscritta nel registro generale del volontariato della Regione Lombardia nella Sezione Provinciale di Brescia dal 14/03/2017;
- lo schema della presente è stato approvato con determinazione del Responsabile dell'area amministrativa generale n. 130/2018.

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 – Richiami e premesse**

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

### **Articolo 2 – Oggetto**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa i servizi precisati al successivo articolo 4.

### **Articolo 3 – Finalità**

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di solidarietà sociale nel campo socio-assistenziale prevalentemente a favore di persone in stato di bisogno.

#### **Articolo 4 – Servizi**

1. All'Associazione è affidata la gestione, in favore di terzi, dei seguenti servizi:

- a) trasporto sociale per l'accesso ai servizi sanitari su richiesta dei Servizi Sociali del Comune, da effettuare utilizzando l'autoveicolo di proprietà comunale Citroen Jumper targato BX946NL e/o l'autovettura di proprietà comunale Renault Kangoo targata BF925VG;
- b) trasporto di persone disabili residenti nei comuni di Sale Marasino, Marone, Zone presso il Centro Diurno Disabili "Il Germoglio" di Marone da effettuare utilizzando l'autoveicolo Ford Transit targato FN899RY di proprietà della Comunità Montana ed in uso a questo Comune.

2. I trasporti si intendono effettuati dalla sede indicata nell'istanza fino alla struttura sanitaria o alla sede del CDD di Marone.

3. I volontari da utilizzare per i suddetti servizi devono avere i necessari titoli per la guida di autoveicoli e devono essere preventivamente informati e formati con riferimento alle necessità delle persone bisognose del servizio di trasporto.

4. L'Associazione si obbliga affinché le attività di volontariato di che trattasi siano rese con continuità per i periodi concordati.

5. L'Associazione dovrà dare immediata comunicazione ai Servizi sociali del Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

6. Il servizio di trasporto sociale per l'accesso ai servizi sanitari si svolgerà nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) -il cittadino interessato deve presentare apposita istanza al competente ufficio del Comune che attiverà l'Associazione.  
Salvo casi di urgenza, non è ammessa l'attivazione del servizio da parte del cittadino interpellando direttamente l'Associazione;
- b) -il Comune e/o l'Associazione daranno informazioni al richiedente in merito alle modalità di svolgimento del servizio ed ai mezzi a disposizione per effettuarlo affinché l'utente sia pienamente edotto degli stessi e possa valutare se si tratta di servizio idoneo rispetto alle sue esigenze ed alle sue condizioni di salute.
- c) -il cittadino interessato al trasporto dovrà precisare nella propria istanza che è autonomo, in grado di intendere e volere e non bisognoso di alcun tipo di sostegno e/o di strumentazione. Allegata all'istanza dovrà essere presentata una liberatoria che tenga indenne il Comune e l'Associazione da qualsiasi responsabilità per il trasporto.
- d) -nel caso di richiesta di trasporto formulata con riferimento ad un utente che necessita di particolari accorgimenti e/o strumenti sarà necessario precisare nella richiesta dette eventuali necessità. A tale scopo sarà necessario acquisire specifica documentazione medica da allegare all'istanza con riferimento al fatto che l'utente è in condizioni di salute adeguate per poter affrontare il trasporto con i mezzi ed il personale a disposizione.
- e) l'Associazione valuterà se il trasporto è possibile nel rispetto delle norme vigenti con i volontari ed i mezzi a disposizione.
- f) rientra in tale tipologia di servizio anche il trasporto dializzati dall'abitazione all'ospedale e ritorno.

7. Il servizio di trasporto di persone disabili presso il Centro Diurno Disabili di Marone si svolgerà nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) -il cittadino interessato deve presentare apposita istanza al competente ufficio del Comune che attiverà la Associazione.  
Salvo casi di urgenza, non è ammessa l'attivazione del servizio da parte del cittadino interpellando direttamente l'Associazione;
- b) -gli utenti interessati al servizio dovranno essere in condizione di poter usufruire dello stesso.  
A tale scopo sarà necessario acquisire specifica documentazione medica da allegare all'istanza con riferimento al fatto che l'utente è in condizioni di salute adeguate per poter affrontare il trasporto con i mezzi ed il personale a disposizione

- c) -l'Associazione valuterà se il trasporto è possibile nel rispetto delle norme vigenti con i volontari ed i mezzi a disposizione.
- d) -l'Associazione deve garantire la presenza di almeno due volontari, rispettivamente con la funzione di conducente dell'automezzo e di accompagnatore.

#### **Articolo 5 – Durata**

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e scadenza il \_\_\_\_\_ (due anni dalla sottoscrizione).

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

#### **Articolo 6 – Contributi, rimborsi e concessioni**

La presente non preclude all'Associazione l'accesso ai contributi annuali che il comune eroga a norma del relativo regolamento approvato ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990.

Nei limiti previsti dalla Legge, il Comune rimborserà all'Associazione le spese affrontate per l'esercizio del servizio.

Il Comune concederà all'Associazione in comodato d'uso gratuito a titolo non esclusivo il locale di proprietà comunale sito in via Mazzini 71 per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Termini e modalità di detto comodato saranno approvati dalla Giunta comunale.

#### **Articolo 7 – Controlli**

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 4, reso dall'Associazione.

Annualmente l'Associazione trasmette al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio.

#### **Articolo 8 – Responsabilità**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.

Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio annuo con riferimento al servizio svolto.

#### **Articolo 9 – Risoluzione**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune;

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

#### **Articolo 10 – Controversie**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario comunale di Sale Marasino, dipendente del Ministero dell'Interno.

### **Articolo 11 – Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

### **Articolo 12 - Spese contrattuali**

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla presente sono a carico del Comune.

La presente Convenzione è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art.8 della L. n. 266/1991.

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Comune di Sale Marasino \_\_\_\_\_

Associazione Volontari di Sale Marasino \_\_\_\_\_